IIS "E. SANTONI" - PISA
Prot. 0004144 del 16/09/2021
04-08 (Uscita)

REGOLAMENTO

per le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5125 del 02/08/2021 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo per l'anno scolastico 2021/2022;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 28 giugno 2021 che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 al 13 settembre 2021;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal Consiglio d'istituto nella riunione del 11/01/19 con Delibera n. 176, s.m.i. ;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

ACQUISITA la proposta del RSPP d'Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

VISTO il Protocollo d'intesa DEL 14.08.2021 per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021/22 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;

CONSIDERATO che con Prot. 3917/04-08 del 9 settembre 2021 è stata inviata alla Commissione costituita presso questo istituto ai sensi del Protocolli d'Intesa Ministero dell'Istruzione - OOSS del 6 agosto 2020 e del 14 agosto 2021 ("Commissione COVID") una dettagliata bozza di articolato contenente i protocolli anticovid da adottare nel corrente a.s.,

PRESO ATTO che alla data odierna non vi sono stati rilievi da parte di alcun membro della Commissione COVID

CONSIDERATA la necessità e urgenza di emanare, diffondere ed applicare, anche in via transitoria, nelle more dell'espletamento delle funzioni della Commissione COVID, un

regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022

CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria e che in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione,

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 1 , comma 1 del DL n. 111 del 2021 "Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza" e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica,

RILEVATO altresì che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL 122 del 2021 "Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)"

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

<u>Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione</u>

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti,

le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti, gli assistenti specialistici e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Dirigente scolastico.
3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 (salvo ulteriori disposizioni di legge) e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta dei singoli membri, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati ha rilevanza disciplinare sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico comunica a tutti i membri della comunità scolastica la pubblicazione sul sito web della scuola del presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Direttore dei servizi generali amministrativi sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di *smart working*, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, egli organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:
    - assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
    - sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
    - garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
    - curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
    - collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
2. Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
3. Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di ipoclorito di sodio (0.5-1%) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
4. Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
5. Per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate.
6. Per "isolamento fiduciario" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti/e i/le componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
    - Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
    - Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
    - Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto

superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Il personale scolastico e le persone che permangono nei locali della scuola sono tenuti ad arieggiare periodicamente i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze nel termine comunicato dal Dipartimento di Prevenzione risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
2. L'ingresso a scuola dei lavoratori dovrà essere preceduto dalla presentazione del Certificato verde personale. Si ricorda in ogni caso che, ai sensi del DL 122/2021 (art. 1 comma 2), l'ingresso a scuola da parte di esterni avviene solo se in possesso di certificazione verde covid (cosiddetto "Green Pass") in corso di validità.
3. È istituito e tenuto presso la portineria di ognuna delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici e dei relativi recapiti telefonici.
4. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione o accesso contingentato, con l'obbligo di:

- dichiarare di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008
- di segnalare immediatamente eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;

- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi, il personale scolastico autorizzato può procedere al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
7. È comunque consigliato:

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamate/i a esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando, in relazione all'età cronologica, allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.
3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.
4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare necessità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato.
5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare il medico di famiglia.

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica che viene raggiunta dagli alunni e dalle alunne in ingresso e in uscita seguendo percorsi diversificati indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
2. Al personale scolastico, docente e non docente è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
3. Alle studentesse e agli studenti è raccomandata la massima prudenza nel transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:
   - In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe se accompagnati dall'insegnante o dagli educatori;
   - Ai servizi igienici;
4. È consentito togliere la mascherina all'aperto o, all'interno, solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici avviene in due turni: uno alle ore 8:00 e uno alle ore 8:55, secondo l'orario delle lezioni indicato sul sito. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, sia negli spazi antistanti.
2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola in ritardo raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza; i docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli/le insegnanti sono tenuti/e a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Nei limiti delle disponibilità, gli/le insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a fare largamente uso degli spazi esterni.
3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori il corretto posizionamento dei banchi e sui banchi può essere indicato da adesivi segnalatori.
5. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone o igienizzarle agli opportuni dispenser.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

Art. 11 - Riunioni e assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, nonché le riunioni di lavoro e le assemblee, studentesche o del personale, devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

Art. 12 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nelle aule, nei laboratori, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola, se non in casi di assoluta necessità e previa igienizzazione delle mani.

Art. 13 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti.
4. I telefoni e i citofoni a uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti disponibili accanto alle postazioni.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer a uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione così come gli attrezzi delle palestre utilizzati
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso da smaltire negli appositi contenitori.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Referente Covid, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.
2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previsto.
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Per quanto non richiamato dal presente regolamento si rimanda al Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19.

(ANNO SCOLASTICO 2021/2022)

Pisa, 16 settembre 2021.

BERNI MAURIZIO
16.09.2021
18:26:41 UTC

ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Oltre alle indicazioni contenute nel presente Regolamento vanno osservate le seguenti istruzioni specifiche:

- È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro.
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

ALLEGATO II – Istruzioni operative per operatori addetti alle pulizie

Il livello di rischio per gli operatori addetti alle pulizie è da considerarsi medio-basso i quali, oltre al presente Regolamento, devono osservare le seguenti istruzioni specifiche:

- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
- Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.
- Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti;
- Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
- Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.

VERIFICA CAPIENZA AULE CON DISTANZIAMENTO
DOVUTO ALL'EMERGENZA COVID-19

L'affollamento di ogni aula è determinato mantenendo la distanza tra rime buccali degli alunni non inferiore a 100 cm. e la distanza tra il docente ed i banchi degli alunni pari a 200 cm. (non viene considerato il distanziamento nello spazio di movimento).
Il numero massimo di alunni per ogni aula deve comunque rispettare i parametri di affollamento del D.M. 18/12/1975 (1,96 mq/alunno)

locale	capienza	dimensione banchi	superficie aule (mq.)	note
aula 1	30	70x70	97,10	
aula 2	32	70x70	99,70	
aula 3	28	70x70	84,18	
aula 4	21	70x70	67,00	
aula 5	21	70x70	50,62	
aula 6	23	70x70 e 60x50	52,15	
aula 7	20	70x70	67,00	
aula 8	22	70x70	50,15	
aula 9	20	70x70	64,64	
aula 10	28	70x70	62,90	

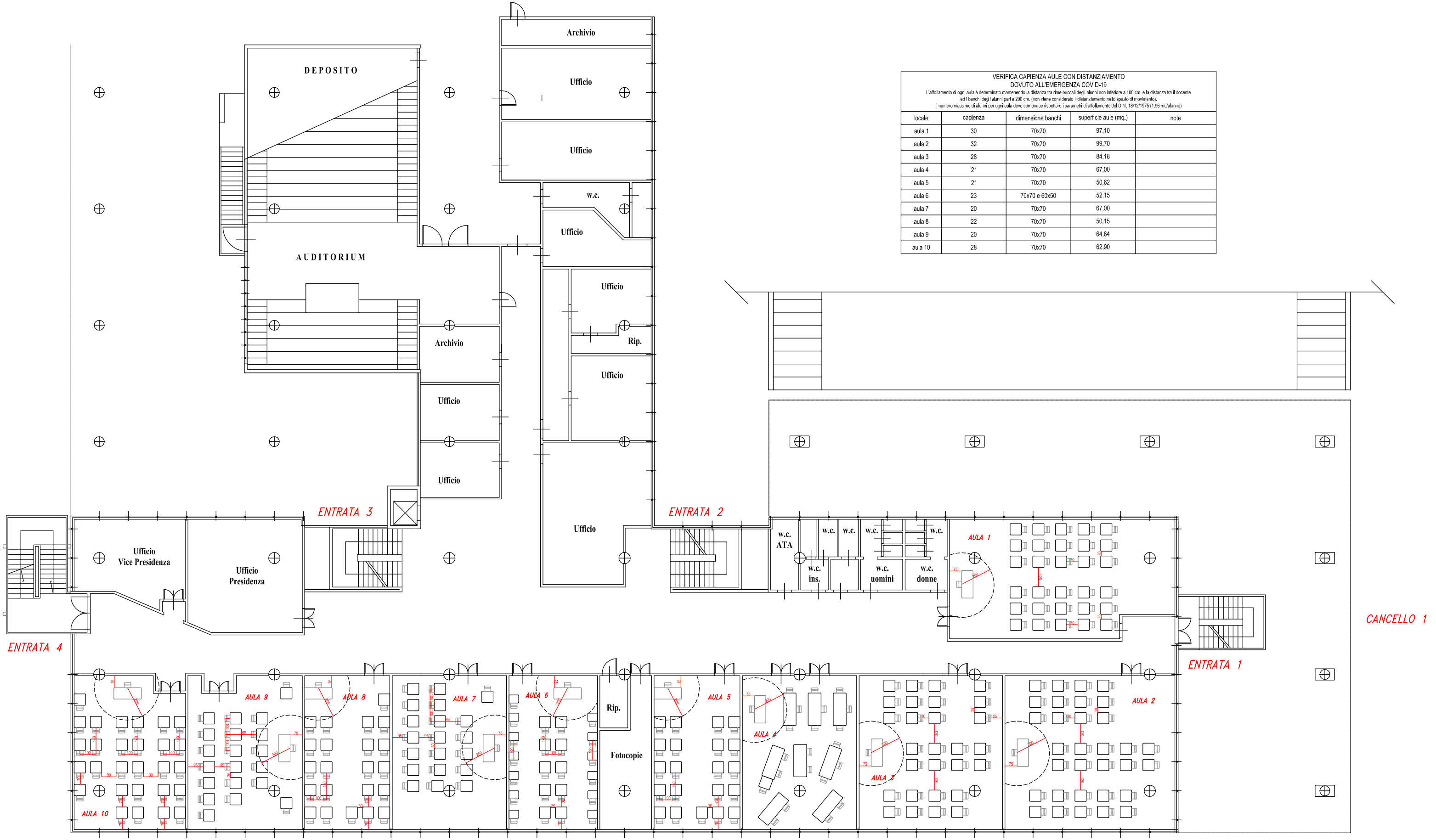

CANCELLO 2

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. SANTONI" DI PISA
SEDE LARGO CONCETTO MARCHESI
PIANO PRIMO
IPOTESI CON POSIZIONAMENTO STATICO CM. 100
OGNI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEVE ESSERE CONCORDATO CON LA PROVINCIA AI FINI DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VERIFICA CAPIENZA AULE CON DISTANZIAMENTO DOVUTO ALL'EMERGENZA COVID-19 L'affollamento di ogni aula è determinato mantenendo la distanza tra rime buccali degli alunni non inferiore a 100 cm, e la distanza tra il docente ed i banchi degli alunni pari a 200 cm. (non viene considerato il distanziamento nello spazio di movimento). Il numero massimo di alunni per ogni aula deve comunque rispettare i parametri di affollamento del D.M. 18/12/1975 (1,96 mq/alunno)				
locale	capienza	dimensione banchi	superficie aule (mq.)	note
laboratorio 01	18		95,80	
laboratorio 02	20		74,33	
laboratorio 03	24		100,84	
laboratorio 04	21		71,38	
laboratorio 05	11		65,27	
laboratorio 06	17		66,13	
laboratorio 07	25		74,00	
laboratorio 08	8		47,09	
laboratorio 09	25		64,00	
laboratorio 10	18		94,84	
aula di disegno	32		130,14	
aula di topografia	12		44,92	
laboratorio 11	18		61,98	
aula A	40	70x70	158,42	
aula B	19	70x70	42,14	

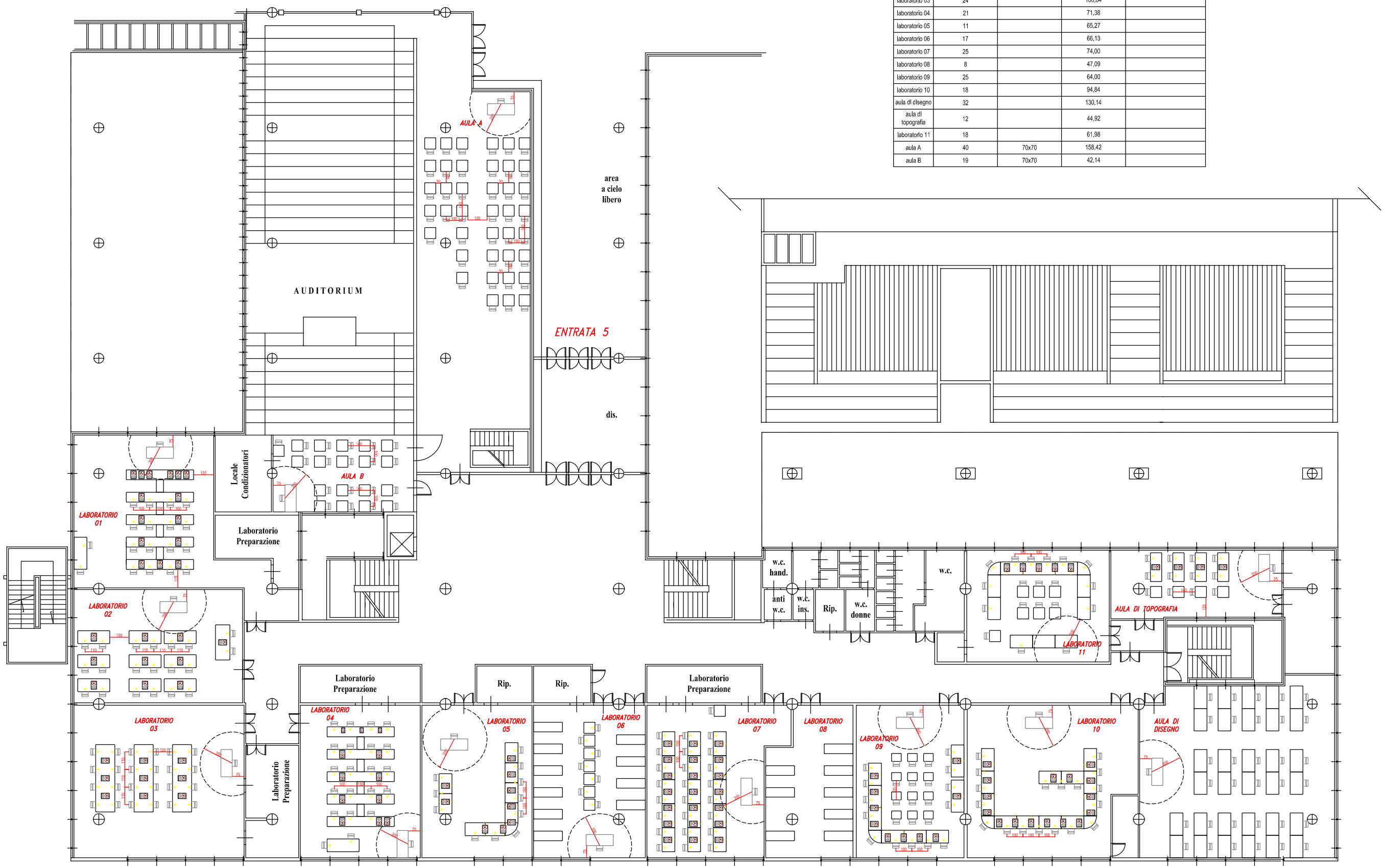

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. SANTONI" DI PISA
SEDE LARGO CONCETTO MARCHESI
PIANO SECONDO
IPOTESI CON POSIZIONAMENTO STATICO CM. 100
OGNI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEVE ESSERE CONCORDATO CON LA PROVINCIA AI FINI DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VERIFICA CAPIENZA AULE CON DISTANZIAMENTO
DOVUTO ALL'EMERGENZA COVID-19

L'affollamento di ogni aula è determinato mantenendo la distanza tra rime buccali degli alunni non inferiore a 100 cm. e la distanza tra il docente ed i banchi degli alunni pari a 200 cm. (non viene considerato il distanziamento nello spazio di movimento).
Il numero massimo di alunni per ogni aula deve comunque rispettare i parametri di affollamento del D.M. 18/12/1975 (1,96 mq/alunno)

locale	capienza	dimensione banchi	superficie aule (mq.)	note
aula 13	20	70x70	53,67	
aula 14	18	70x70	53,67	
aula 17	18	70x70	53,67	
aula 18	18	70x70	53,67	
aula 21	19	70x70	53,67	
aula 22	20	70x70	53,67	
aula 23	26	70x70	92,12	
aula 24	23	70x70	75,83	
aula 25	22	70x70	60,47	
aula 26	23	70x70	60,47	
aula 28	32	varie	121,82	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. SANTONI" DI PISA
SEDE LARGO CONCETTO MARCHESI
PIANO TERZO
IPOTESI CON POSIZIONAMENTO STATICO CM. 100
OGNI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEVE ESSERE CONCORDATO CON LA PROVINCIA AI FINI DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. SANTONI" DI PISA
SEDE VIA POSSENTI
PIANO TERRA
IPOTESI CON POSIZIONAMENTO STATICO CM. 100
OGNI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEVE ESSERE CONCORDATO CON LA PROVINCIA AI FINI DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VERIFICA CAPIENZA AULE CON DISTANZIAMENTO
DOVUTO ALL'EMERGENZA COVID-19
L'affollamento di ogni aula è determinato mantenendo la distanza tra rime buccali degli alunni non inferiore a 100 cm. e la distanza tra il docente ed i banchi degli alunni pari a 200 cm. (non viene considerato il distanziamento nello spazio di movimento).
Il numero massimo di alunni per ogni aula deve comunque rispettare i parametri di affollamento del D.M. 18/12/1975 (1,96 mq/alunno)

locale	capienza	dimensione banchi	superficie aule (mq.)	note
aula 2	30	70x70	62,40	
aula 3	18	60x50	35,06	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
aula 5	18	60x50	37,21	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
aula 7	20	60x50	40,80	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
aula 16	20	70x70	44,95	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
laboratorio 01	21		53,02	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
lab. di fisica	28		68,58	
aula 21	28		55,90	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
aula 22-24	30	70x70	90,62	
aula 26	22	70x70	50,94	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
laboratorio 02	23		61,75	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
laboratorio 03	22		66,00	

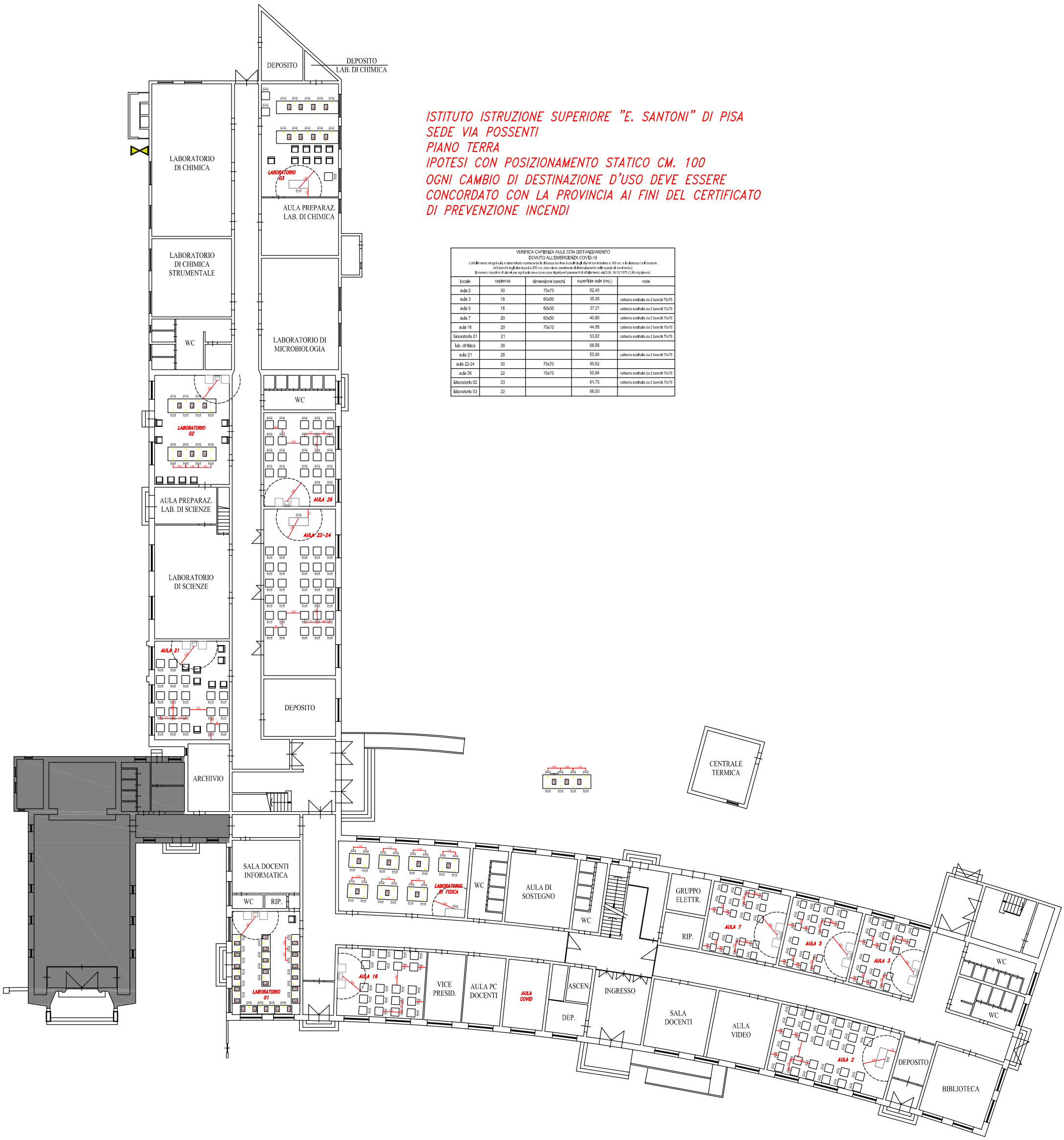

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. SANTONI" DI PISA
SEDE VIA POSSENTI
PIANO PRIMO
IPOTESI CON POSIZIONAMENTO STATICO CM. 100
OGNI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEVE ESSERE CONCORDATO CON LA PROVINCIA AI FINI DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VERIFICA CAPIENZA AULE CON DISTANZIAMENTO
DOVUTO ALL'EMERGENZA COVID-19

L'affollamento di ogni aula è determinato mantenendo la distanza tra rime buccali degli alunni non inferiore a 100 cm, e la distanza tra il docente ed i banchi degli alunni pari a 200 cm; (non viene considerato il distanziamento nello spazio di movimento).
Il numero massimo di alunni per ogni aula deve comunque rispettare i parametri di affollamento del D.M. 18/12/1975 (1,96 mq/alunno)
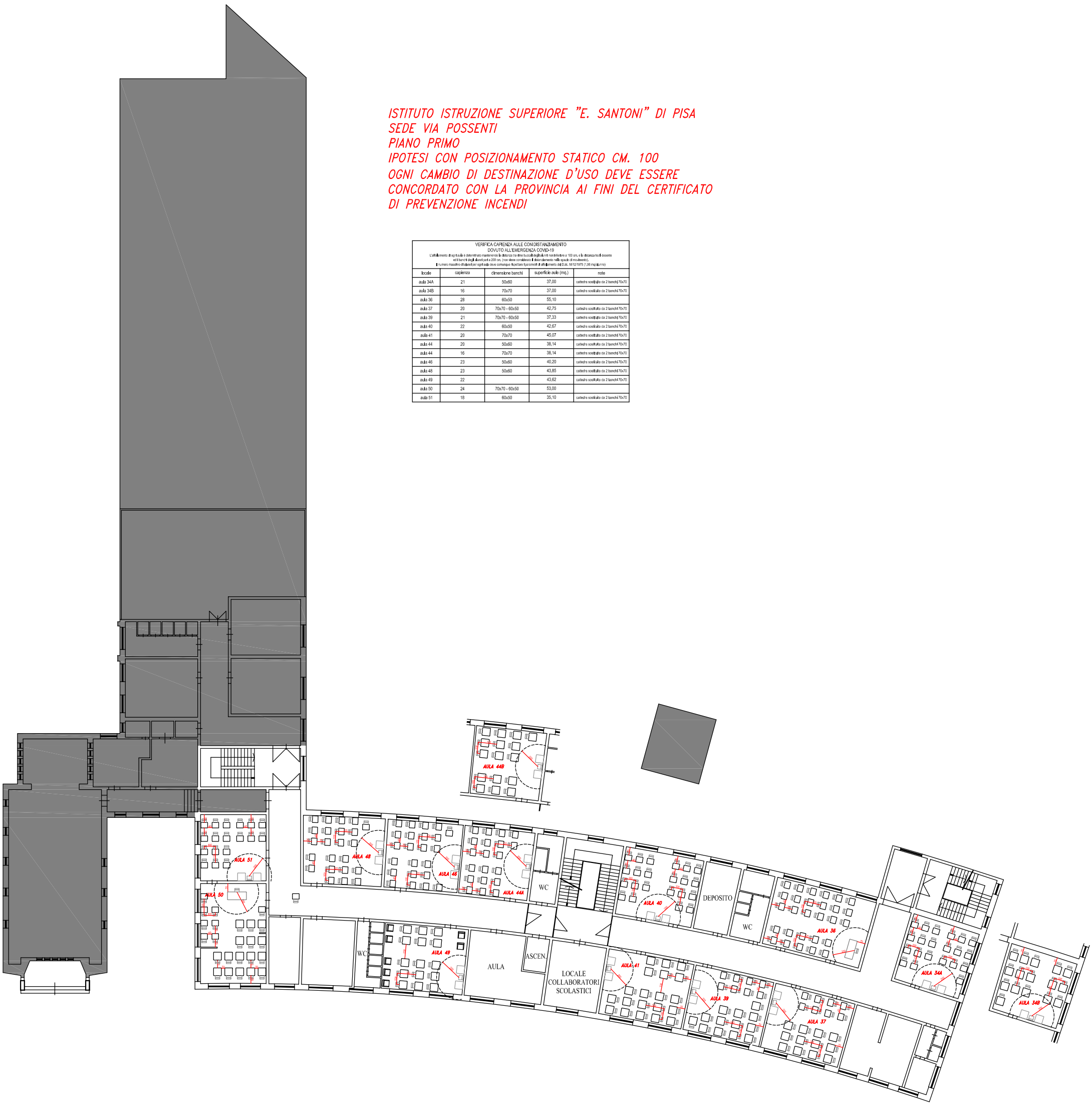
locale	capienza	dimensione banchi	superficie aula (mq.)	note
aula 34A	21	50x50	37,00	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
aula 34B	16	70x70	37,00	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
aula 36	28	60x50	55,10	
aula 37	20	70x70 - 60x50	42,75	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
aula 39	21	70x70 - 60x50	37,33	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
aula 40	22	60x50	42,67	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
aula 41	20	70x70	45,07	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
aula 44	20	50x50	38,14	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
aula 44	16	70x70	38,14	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
aula 46	23	50x50	40,20	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
aula 48	23	50x50	43,85	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
aula 49	22		43,62	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70
aula 50	24	70x70 - 60x50	53,00	
aula 51	18	60x50	35,10	cattedra sostituita da 2 banchi 70x70